



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Dante Montuori - Alfonso Volpi"
Via G. Oberdan n. 1 - 04012 Cisterna di Latina
☎ 06/9699160 Codice fiscale 80008560593
✉ lic838007@istruzione.it pec lic838007@pec.istruzione.it
🌐 www.icmondavolpi.edu.it



Cisterna di Latina, 11/09/2026
Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale
Scuola primaria e secondaria di primo grado
e p.c. al Personale docente e ATA

OGGETTO: utilizzo degli strumenti social da parte di bambini minorenni e responsabilità dei genitori

Visto il dibattito in corso in Italia, in Europa e a Cisterna sull'uso distorto dei social e alla luce delle più recenti disposizioni ministeriali ritengo utile e non solo opportuno ricapitolare sinteticamente le disposizioni che regolano attualmente l'uso degli strumenti social da parte di bambini minorenni e le responsabilità dei genitori qualora non controllino l'uso stesso dei detti strumenti e incorrano quindi nella "culpa in vigilando" (art. 97 del Codice penale) o nella "culpa in educando" (ex articolo 2048 del Codice civile).

Il Garante nazionale della privacy, in proposito interpellato, ha precisato che "per l'iscrizione a tutti gli strumenti social e per tutte le app l'età minima in Italia è di 14 anni. Quindi, anche per iscriversi a Messenger e WhatsApp bastano 14 anni. In ogni caso, i genitori che vogliono iscrivere ai social i minori di 14 anni (ma maggiori di 13) sappiano che sono responsabili per gli eventuali danni creati dai loro figli online".

Tuttavia, il dibattito attuale, (febbraio 2026) sostenuto da esperti di neuroscienze, punta a un ritorno ai 16 anni. L'obiettivo è garantire una protezione coerente con la maturità emotiva dei ragazzi, proteggendoli da **algoritmi** che possono incentivare il **cyberbullismo** e disturbi dell'immagine corporea.

Si precisa, inoltre, che l'età minima di iscrizione a un social o a un servizio di messaggistica non è legata a questioni educative o di opportunità ma al Regolamento europeo (Gdpr) del 25 maggio 2018 sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. L'articolo 8 di detto Regolamento prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali (quindi l'iscrizione ai social network e ai servizi di messaggistica) ai minori di 16 anni. Tale limite, potendo essere abbassato dagli Stati nazionali dell'Unione europea, è stato fissato dall'Italia a 14 anni, con l'articolo 2-quinquies del decreto legislativo n. 101 entrato in vigore il 20 settembre 2018. Comunque, al momento, in Italia sotto i 13 anni nessun minore può iscriversi ai social network, mentre tra i 13 e i 14 anni può farlo, ma servono il consenso e l'autorizzazione dei genitori, i quali restano responsabili di eventuali illeciti di tipo civilistico commessi dai figli attraverso l'uso improprio degli strumenti social fino al raggiungimento della maggiore età. Dal compimento dei 14 anni i minorenni possono essere imputabili e rispondono in proprio dei reati commessi, mentre i genitori continuano a risponderne in sede civile.

Infine, anche se non è previsto da alcuna disposizione, ricordo ai genitori che possono chiedere ai gestori di telefonia l'installazione sui cellulari dei propri figli di app che «analizzano i messaggi sulle piattaforme social e sulle app bloccando i messaggi volgari, violenti o con atti di cyberbullismo».

Da quanto fin qui detto, risulta evidente che, come purtroppo è avvenuto e avviene, i genitori non debbono protestare con la scuola se i figli usano in modo improprio i cellulari quando hanno meno di 13 anni di età, ma fare un attento esame di coscienza e verificare se hanno compiuto quanto innanzitutto

il loro dovere di genitori, prima ancora che le disposizioni di legge, prevede in simili casi e agire responsabilmente di conseguenza.

Per quanto riguarda i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria di primo grado) il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha diramato apposite disposizioni con la circolare n.0005274 dell'11/07/2024, avente per oggetto "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – A.S. 2024-2025", che fa seguito alla Nota dello stesso dicastero n. 107190 del 19 dicembre 2022 avente per oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe".

Mentre esorto genitori e operatori scolastici a leggere con attenzione le circolari appena citate e a comportarsi di conseguenza, sottolineo e riporto un paio di passi contenuti nelle disposizioni da osservare a partire dal corrente anno scolastico:

1. "si è rilevato che l'uso continuo, spesso senza limiti, dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo determinando, tra l'altro, perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione della capacità dialettica, di spirito critico e di adattabilità"; per non parlare poi della sindrome dell'Hikikomori;
2. "si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche ai fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali".

Il vigente Regolamento di questo istituto prevede specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo nei locali scolastici dello smartphone.

Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti e incomprensioni, raccomando il puntuale rispetto di quanto fin qui illustrato e disposto.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Nunzia Malizia